

Rapporto

numero	data	Dipartimento
6719 R	4 febbraio 2013	EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
Concerne		

della Commissione speciale scolastica sul messaggio 5 dicembre 2012 concernente la modifica della Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995

OGGETTO DELLA REVISIONE

La modifica richiesta con il messaggio governativo è intesa a sanare una divergenza oggi esistente fra la sede statutaria della SUPSI a Bellinzona e l'art. 1 della Legge USI/SUPSI che prevede per entrambe le scuole la sede a Lugano.

A Registro di commercio la SUPSI è iscritta come Ente autonomo di diritto pubblico con sede a Bellinzona e recapito c/o il Dipartimento dell'educazione, cultura e sport, Residenza Governativa - 6501 Bellinzona.

Nella finca delle osservazioni risulta inoltre iscritta la menzione: "Altri uffici: Le Gerre, 6928 Manno".

L'art. 1 della Legge USI/SUPSI venne formulato con l'intento di presentare le due scuole quali enti distinti nella missione e nei profili formativi, ma strettamente connessi per quanto riguarda gli aspetti legati alla logistica, ai servizi e a determinate offerte formative. In tal senso il Gran Consiglio si è anche espresso a favore di una campus unico USI/SUPSI.

Attualmente tuttavia la SUPSI è attiva in diverse località del Cantone; a Manno è presente il centro principale con Direzione e tre Dipartimenti, mentre Lugano ospita unicamente la Scuola Universitaria di musica quale Dipartimento affiliato.

Il nuovo campus comune a Lugano - Viganello verrà realizzato in un prossimo futuro.

L'Ufficio del registro di commercio segnala giustamente la necessità di sanare la divergenza esistente fra l'iscrizione della sede a Registro e la sede figurante nella legge costitutiva di questo ente autonomo di diritto pubblico.

Da rilevare che, per le norme disciplinanti il Registro di commercio, il recapito deve trovarsi nella medesima città o paese ove la società ha la propria sede.

Non è così possibile avere ad esempio sede a Bellinzona o a Lugano e recapito a Manno.

La discrepanza fra l'attuale sede statutaria (Bellinzona), quella legale (Lugano) e quella effettiva (Manno) comporta altresì che attualmente parte della corrispondenza destinata alla SUPSI viene consegnata a Bellinzona, costringendo il Dipartimento a rispedirla a Manno, con i problemi che ne possono derivare soprattutto in caso di invii urgenti.

La soluzione prospettata, in attesa di poter disporre di una sede effettiva a Lugano, è quella di conferire facoltà al Consiglio di Stato di definire sedi transitorie, così da porre in conformità la sede istituita dalla legge con quella effettiva.

In concreto è quindi immaginabile che il Consiglio di Stato possa, in separato Regolamento e a titolo transitorio, correggere la situazione attuale e definire la sede legale iscritta a RC della SUPSI laddove attualmente è ubicato il centro delle attività, ossia a Manno.

Ciò non esplica peraltro alcun effetto sull'ubicazione di singoli Dipartimenti della SUPSI o di istituti ad essa affiliati.

CONCLUSIONI

Con queste premesse, la Commissione speciale scolastica invita il Gran Consiglio ad approvare il Disegno di legge annesso al messaggio governativo n. 6719

Per la Commissione speciale scolastica:

Luca Pagani, relatore

Bergonzoli - Boneff - Caprara - Cavalli -

Franscella - Kandemir Bordoli - Malacrida -

Ortelli - Polli - Steiger